

D.D.G.n.5830 del 15/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg.28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 art. 26 e 27 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ss.mm.ii;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il D.P.Reg.n°444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 30/3/2023, n. 149 con cui è stato approvato il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso, contenente le schede descrittive dei diversi interventi previsti dalla PAC e

che possono essere attivati dalla Regione Sicilia;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la funzione di Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027 della Regione Siciliana nonché della programmazione precedente;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016 ha regolamentato “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

CONSIDERATO che in calce al decreto 5046/2016 è riportata la tabella 3 che riepiloga i divieti di utilizzazione spaziale e temporale previsti nel decreto;

CONSIDERATO che al punto “4- Divieti temporali” della predetta tabella è riportato “lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dall'1 novembre fino alla fine di febbraio”, ma è anche specificato “In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste nel seguito e possono altresì prevedere la sospensione del divieto”;

CONSIDERATO che la regione Sicilia, con Decreto presidenziale 562/GAB del 21 luglio 2022 ha emanato la “Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, in attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 5046/2016;

CONSIDERATO che, come documentato dal SIAS (sistema informativo agrometeorologico siciliano), nella relazione di cui all'allegato A del presente Decreto, l'andamento climatico in Sicilia nel periodo estivo/autunnale del corrente anno è stato caratterizzato da frequenti alte temperature associate a scarsissima pioggia, tanto che nel mese di ottobre, si è registrata una precipitazione piovosa media sul territorio siciliano pari a 6 mm (record minimo storico dal 1921);

RITENUTO che, nell'attuale contesto pedoclimatico particolarmente critico per l'agricoltura siciliana, il mantenimento di un ampio divieto temporale (dall'1 novembre 2023 a fine febbraio 2024) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché del digestato comporterebbe una ulteriore condizione penalizzante per numerose colture agricole (sia arboree che vegetali) che tradizionalmente vengono praticate in Sicilia e che le stesse si gioverebbero in maniera significativa degli apporti sul terreno di elementi nutrizionali derivanti dall'utilizzazione agronomica degli effluenti dell'allevamento e del digestato;

RITENUTO che, per l'attuale contesto pedoclimatico, sussistono valide ragioni per derogare il vigente divieto spazio-temporale relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti dell'allevamento e del digestato;

CONSIDERATO inoltre che, nel periodo successivo a quello del divieto in esame, l'utilizzo di mezzi pesanti per lo spargimento di effluenti di allevamento o digestato, con il conseguente calpestio delle colture in atto (ad es. cereali da granella e altre foraggere) determina frequentemente un impatto negativo sulle stesse;

RITENUTO comunque di dover contestualmente tutelare le esigenze nutrizionali delle colture sia le falde acquifere, in particolare quest'ultime dall'inquinamento derivante dall'uso di sostanze fertilizzanti e che per tale ragione occorre in ogni caso evitare, nei giorni appena successivi ad eventi piovosi intensi, l'apporto sul terreno di effluenti di allevamento e/o di digestato;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art.98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

ATERMINE delle vigenti disposizioni dilette;

DECRETA

Art. 1

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016, art.40 comma 2, ed in relazione alle attuali condizioni pedoclimatiche del territorio siciliano specificate nelle premesse, si dispone la sospensione del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle

acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Art.2

La sospensione del divieto di cui all'art. 1 viene estesa fino al 31 dicembre dell'anno corrente, fermo restando il permanere, anche per i mesi di novembre e dicembre dell'anno corrente, del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, nelle giornate successive ad eventi piovosi intensi, come documentato dal SIAS.

Art.3

Il presente Decreto, corredato dalla relazione del SIAS di cui all'allegato A, viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016, art.40 comma 2.

Art. 4

Vengono fatti salvi, in ogni caso, tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente in merito all'utilizzazione agronomica del digestato e degli effluenti di allevamento compresi quelli relativi alle comunicazioni al Dipartimento regionale Agricoltura delle date previste per lo spargimento e all'osservanza dei quantitativi massimi da distribuire.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)